



Approvato con deliberazione di <sup>CC</sup>  
C.M.  
n. 5 del 23/02/2017  
Il Sindaco



***CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE***  
***PROVINCIA DI TORINO***

***REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE  
MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI SU AREE  
PUBBLICHE E SUI SEDIMI STRADALI***  
*(Testo coordinato)*

**Gennaio 2017**

**Nota Redazionale :**

nel testo del Regolamento vengono evidenziate, in rosso le parti aggiunte ed in ~~nero-barrato~~ le parti stralciate.

## CAPO 1

### NORME GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione.

Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi sui sedimi delle vie, strade, piazze e marciapiedi e qualsiasi altra area pubblica della Città di Rivarolo Canavese, da parte di Società/Enti erogatori di pubblici servizi, di Società pubbliche e private, di persone fisiche e giuridiche e di soggetti privati.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le imprese operanti per conto del Comune di Rivarolo Canavese, in funzione di affidamento di appalto pubblico.

#### Art. 2 – Autorizzazioni, cauzioni, e attività di manomissione.

Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le emergenze) dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento del canone di occupazione Suolo Pubblico per le eventuali aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e di ripristino.

La richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Territorio, anche a mezzo PEC, con l'utilizzo del modello predefinito, compilato in tutte le sue parti e dovrà contenere :

- Le generalità, codice fiscale o partita IVA e domicilio del richiedente o, nel caso di persone giuridiche, sede sociale e generalità del legale rappresentante e della ditta esecutrice dell'intervento.
- Lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla manomissione e i tempi previsti per l'esecuzione.
- La descrizione dell'intervento, con documentazione grafica e fotografica atta ad individuare l'esatta ubicazione delle linee e dei pozzetti di allacciamento.
- La descrizione di eventuali interferenze con il traffico stradale/pedonale e gli accorgimenti previsti per regimentare il traffico durante la fase di esecuzione dei lavori.
- Elaborati grafici composti di: 1) estratto della planimetria catastale in scala 1:1500, con individuazione della zona oggetto dell'intervento; 2) planimetria di dettaglio, in scala adeguata (1:200-1:500) opportunamente quotata, in cui siano indicate le dimensioni della manomissione del suolo pubblico e la distanza dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede o dal filo delle edificazioni; e 3) da una o più sezioni di scavo, opportunamente quotate in scala adeguata (1:20-1:50); 4) planimetria in scala adeguata dove siano evincibili gli spazi occupati per la determinazione del contributo COSAP.
- Eventuali autorizzazioni o atti di assenso rilasciate dagli Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento.
- Ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della cauzione e del Canone di Occupazione Suolo Pubblico, da effettuarsi alla Tesoreria Comunale il cui importo è stabilito con le modalità indicate in seguito.
- Gli elaborati tecnici devono essere prodotti in n. 2 copie, debitamente sottoscritti dal richiedente, o dal legale rappresentante/procuratore a ciò delegato e da un tecnico abilitato o, per le società, dall'Ufficio Tecnico.

Per gli interventi di manomissione di suolo pubblico è fatto obbligo alle Società/Enti erogatori di pubblici servizi o all'impresa esecutrice dei lavori, Società pubbliche e private di persone fisiche e giuridiche e di soggetti privati, di prestare un deposito cauzionale, a garanzia degli adempimenti di ripristino delle aree interessate dai lavori di scavo.

Il valore del deposito cauzionale è fissato nel seguente modo :

- € 1.500,00 fisso per intervento oltre  
€ 85/mq. per pavimentazioni in cubetti e in pietra;  
€ 30/mq. per pavimentazioni in manto bituminoso o qualunque altro tipo di pavimentazione;



Per le Società che erogano pubblici servizi (ENEL, SMAT, ENI etc) o per le imprese assuntrici dei lavori, la cauzione potrà essere quantificata e prodotta in unica soluzione, in relazione agli interventi programmati nell'anno.

Il deposito cauzionale deve essere prestato mediante versamento su CCP, bonifico bancario o a mezzo polizza fidejussoria prima del rilascio del provvedimento autorizzativo e sarà svincolato, a ripristino definitivo avvenuto, previo verifica dello stesso con esito positivo da parte di tecnici all'uopo incaricati appartenenti a questo Ente o al rilascio del certificato di collaudo delle opere eseguite se richiesto dal Comune di Rivarolo Canavese.

In mancanza della prestazione del deposito cauzionale nessuna autorizzazione potrà essere rilasciata.

L'effettivo inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato, eventualmente anche a mezzo fax PEC, all'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Territorio e Polizia Municipale, per poter eventualmente concordare un sopralluogo congiunto con l'impresa esecutrice, al fine di prendere visione dello stato dei luoghi prima della manomissione. Inoltre, qualora si renda necessario provvedere alla chiusura della strada, il concessionario almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio dell'intervento dovrà richiedere alla Polizia Municipale l'emissione di apposita ordinanza da apporre a cura del concessionario sulla segnaletica di cantiere 48 ore prima della chiusura della strada.

Ove non sia rispettato il termine massimo per l'esecuzione dei lavori e del ripristino definitivo stabilito dal provvedimento autorizzativo, e non sia stata richiesta alcuna proroga del medesimo, ovvero sia stata accertata un'esecuzione in termini dei lavori di ripristino non definitiva ed a perfetta regola d'arte, il Comune di Rivarolo Canavese procederà all'incameramento del deposito cauzionale ed all'intervento sostitutivo conseguente, fatta salva ogni eventuale azione risarcitoria conseguente per vizi esecutivi direttamente riconducibili ai lavori eseguiti, e verranno altresì applicate le sanzioni previste al successivo art. 12.

Qualora la Città proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada, ne dà tempestiva comunicazione ai vari enti o società di servizi al fine di provvedere all'effettuazione dei lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del suolo stradale.

La Città deve inoltre informare la cittadinanza interessata, mediante pubblicazione sul sito web, al fine di permettere ai cittadini di richiedere in tempo utile eventuali allacciamenti o interventi vari.

Entro il mese di marzo di ogni anno gli Enti/Società dovranno consegnare alla Città i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti.

Le richieste di manomissione del suolo prodotte dai singoli utenti non sono assoggettabili a programmi annuali e la cauzione prevista dovrà essere prestata dall'Impresa esecutrice dei lavori.

Oltre al programma annuale di manomissione i contenuti del sottosuolo dovranno presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti

In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino definitivo.

Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto, i concessionari dovranno prendere preventivi accordi con l'Ente interessato.

Ad esclusione dei casi di intervento di somma urgenza indifferibili e non programmabili, se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati e per i quali la Città aveva a suo tempo comunicato ai Concessionari la natura dell'intervento e la richiesta di rinnovo degli impianti obsoleti, l'autorizzazione di scavo potrà essere autorizzata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità.

Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più titolari di autorizzazioni, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino, secondo la soluzione di ripristino definitivo ritenuto dalla Città tecnicamente e dimensionalmente più idonea.

Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Per quanto riguarda gli interventi indifferibili ed urgenti, la cui mancata tempestiva realizzazione metta a repentaglio l'incolumità pubblica e/o sia foriera di danni da improvvisa interruzione del servizio erogato, si potrà operare anche in assenza di autorizzazione. In ogni caso, dovrà essere data immediata comunicazione dell'intervento, eventualmente anche a mezzo PEC, all'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Territorio, ed il realizzatore del medesimo dovrà comunque attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento, presentando successivamente alla comunicazione di cui sopra una relazione dettagliata dell'intervento eseguito corredata da progetto opportunamente dimensionato e quotato, nonché regolarizzando la propria posizione circa le tariffe dovute.

Nel corso dell'anno, in concomitanza di manifestazioni comunali ed in occasione delle feste patronali, tutti gli interventi in corso dovranno essere preventivamente sospesi, e le aree di cantiere se interferenti dovranno essere ripristinate in toto, secondo le indicazioni impartite dal Settore competente, onde permettere la regolare circolazione stradale e pedonale. Nei suddetti periodi sono autorizzati e pertanto consentiti, solo gli interventi ritenuti straordinari ed indifferibili.



## CAPO 2

### **NORME TECNICHE**

#### **Art. 3 – Disposizioni di carattere generale**

I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche indicate sull'autorizzazione di manomissione ed in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. Con la comunicazione di inizio dei lavori di manomissione, da effettuare con l'ausilio del modello preposto, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare gli estremi del direttore dei lavori nonché dell'impresa e del responsabile del cantiere.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso, nonché i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16.12.1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i., riportante altresì gli estremi dell'autorizzazione.

Ciascuna Società/Ente/Soggetto privato, in quanto committente dei lavori, dovrà attenersi ai disposti del D.Lgs. n. 81/08 ed alle indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.

I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino e dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere l'apposto cartello delle dimensioni minime di cm. 100 x 100 previsto dal vigente Regolamento Edilizio del Comune di Rivarolo Canavese.

Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della conduttura. Soltanto nel caso di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà essere compensata da una maggiore adeguata protezione concordata con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati.

Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.

Le infrastrutture digitali possono essere installate mediante minitrincea nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 del Decreto ministeriale 1° ottobre 2013.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, vengano interessate aree circostanti il cantiere con deposito di materiali e/o passaggi dei mezzi d'opera danneggiando le superfici stesse (marciapiedi, parcheggi, ecc.) tali aree dovranno essere ripristinate a regola d'arte.

Se durante l'esecuzione degli interventi venissero occluse o danneggiate caditoie, bocche di lupo, o manufatti stradali in genere, alla fine dei medesimi dovranno essere ripristinati a regola d'arte, indipendentemente dallo stato preesistente.

Il titolare dell'autorizzazione, durante il ripristino provvisorio e sino alla realizzazione del ripristino definitivo, dovrà aver cura di far tracciare e mantenere ben visibile sulla pavimentazione provvisoria un cerchio di diametro cm. 20, utilizzando le seguenti colorazioni:

- Colore giallo per GAS;
- Colore rosso per ENEL;
- Colore blu per TELECOM;
- Colore verde per ACQUEDOTTO;
- Colore viole per interventi di SOGGETTI PRIVATI;

Qualora tali segnali non fossero eseguiti verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 12.

Le manomissioni che prevedono attraversamenti stradali sono generalmente consentite purchè la rottura della sede stradale sia eseguita in due riprese senza interruzione del traffico, con l'apposizione a cura del titolare dell'autorizzazione di adeguata cartellonistica di senso unico alternato; i casi particolari saranno comunque valutati di volta in volta dagli uffici preposti del Comune di Rivarolo Canavese.

Qualora guasti o fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai Concessionari dei sottoservizi, responsabili civilmente e penalmente per eventuali incidenti causati anche da cedimenti del piano stradale, i quali dovranno intervenire nel modo più sollecito al fine di eliminare dette situazioni di pericolo, ed in caso di inadempienza interverrà il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando agli stessi, oltre al costo effettivo, la penale prevista al successivo art. 12.

Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso la Città provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali – vie con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze, prevedendo altresì l'opportunità di realizzazione degli stessi esclusivamente nei giorni festivi.

#### **Art. 4 – Disposizioni tecniche per le manomissioni.**

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

1. Per l'esecuzione dei lavori, da realizzarsi con idonea attrezzatura, è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, la Città può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.
2. Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa dovrà essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo.
3. Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi dovranno essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni; gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con l'opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, siano trasportati, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, presso il Magazzino Municipale o altro sito, da dove saranno riportate in loco per il ripristino, sempre a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente durante la loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione; in loco dovranno essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione; le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo; nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura, o eventualmente forniti dalla Città che provvederà ad addebitarne il relativo costo.
4. Nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di aree alberate e/o piantumate, dovrà essere cura del titolare dell'autorizzazione di non arrecare danni alla vegetazione stessa;



5. Al fine di evitare danneggiamenti ai sottoservizi in occasione di future manomissioni del Suolo, dovrà essere apposto sopra al cavo e/o tubazione oggetto di intervento, ad una profondità non inferiore a cm. 50, un opportuno manufatto o nastro colorato che ne individui la posizione e la tipologia.
6. La quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune di Rivarolo Canavese.
7. Il Comune si riserva il diritto di chiedere ai titolari delle autorizzazioni tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie no dig: es. spingitubo, microtunneling, ecc.).
8. In occasione della presenza contemporanea di più servizi dovranno essere rispettate le norme in vigore (UNI, Cei, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei medesimi; ogni committente è ritenuto responsabile circa l'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

#### **Art. 5 – Disposizioni tecniche per la colmatatura degli scavi.**

La colmatatura degli scavi dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione, secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

1. Il riempimento dello scavo dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto. Tale materiale "naturale" dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi particolari concordati in precedenza con il Comune di Rivarolo Canavese; detto riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato inaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali, eseguito con macchinari idonei; conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica. E' in facoltà del Comune richiedere e/o del titolare dell'autorizzazione proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune stesso.
2. Nel caso necessiti, il ripristino provvisorio potrà essere eseguito con uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.); nel caso di pavimentazioni in terra battuta, la colmatatura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante; quando è previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento, questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dal Comune prima dell'esecuzione dei lavori; tutti i materiali residui dovranno essere poi trasportati alle discariche, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
3. Per motivi di viabilità potrà essere richiesto che la colmatatura degli scavi venga completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5; detta colmatatura, completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 6.
4. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato, sia l'accesso agli ingressi carrai, e dovranno eventualmente essere già predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
5. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà esserne reso edotto al più presto l'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Territorio; il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e comunali danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli normalmente in uso ed eseguire i lavori a regola d'arte; in ogni



caso il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente provvedere ad una ripartizione provvisoria delle tubazioni e/o dei manufatti manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque, e nel caso di tubazioni private dovrà informare il proprietario o l'amministratore dello stabile interessato; qualora venissero denunciate anche dopo parecchio tempo infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti alla manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale che il risarcimento del danno sono a carico del titolare dell'autorizzazione alla manomissione.

#### **Art. 6 – Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi.**

I ripristini stradali definitivi saranno direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dei titolari delle autorizzazioni, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Territorio e dovranno compiersi entro il termine massimo di mesi tre dall'esecuzione del ripristino provvisorio, termine temporale da concordare con il Comune in quanto variabile a seconda del tipo di intervento eseguito. Il ripristino si intende comprensivo della riallocazione della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa con la manomissione.

Le superfici stradali oggetto di manomissione si possono sostanzialmente dividere in due gruppi e nella fattispecie pavimentazioni in cubetti ed in pietra (masselli, cubetti, lastre) e pavimentazioni in manto bituminoso o qualunque altro tipo di pavimentazione;

Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e dovranno permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicare l'effetto.

Per quanto attiene invece il ripristino delle pavimentazioni bituminose, il ripristino definitivo dovrà essere eseguito mediante la ricostruzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm.3 e della larghezza minima pari a metà della carreggiata stradale per gli scavi longitudinali, e della larghezza minima di mt. 3.00, per gli scavi trasversali, per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura da estendersi nel tratto interessato dai lavori. Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. I lavori siano eseguiti a regola d'arte

Il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose sarà eseguita secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:

1. qualsiasi variazione delle modalità di ripristino così codificate, sia tecnica che geometrica, deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Territorio;
2. nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato" esso dovrà essere integralmente ricostituito;
3. nel caso la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero sia di dimensioni complessive superiori a 250 mq. il ripristino o la parte superficiale dello stesso dovrà essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;
4. nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino verrà allargato sino al vecchio margine, solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa;
5. ovunque sia possibile, senza cioè causare eccessivi intralci alla circolazione veicolare, il ripristino dovrà tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti ovvero strato di base, binder e tappeto di usura;
6. qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo potranno essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15;

7. nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di fondazione potrà essere richiesto dai tecnici comunali l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni potrà essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili.

Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei dovrà essere effettuato per il piano di calpestio tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra, con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione dovranno essere sostituiti con altri di nuovo apporto o forniti dal Comune, che ne addebiterà il relativo costo; per il sottofondo la dimensione del ripristino sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.

Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa o cls, il piano di calpestio ed il sottofondo dovranno essere ripristinati secondo i seguenti criteri : la misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, sarà equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo mentre le dimensioni del piano di calpestio dovranno essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc; nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a ml. 1,80 dovrà essere ripristinato l'intero manto bituminoso.

I ripristini definitivi da eseguire in seguito a manomissioni per l'installazione di infrastrutture digitali devono essere eseguite come previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto ministeriale 1° ottobre 2013.

#### **Art. 7 – Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.**

I ripristini dovranno essere realizzati, anche secondo le eventuali indicazioni impartite dal Comune, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo verrà tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse.

Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose, dovranno essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con emulsione bituminosa; dovranno essere altresì sigillati i giunti di contatto tra la pavimentazione bituminosa e gli elementi lapidei (cordoli, guide, ecc.).

Il ripristino delle sedi pedonali dovrà avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati dal Comune; particolare attenzione si dovrà porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione dovranno essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc.

La rimozione degli elementi lapidei o in cls di delimitazione, dovrà essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione dovrà essere ripristinata dopo la posa.

Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo dovrà comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le disposizioni impartite dal Comune di Rivarolo Canavese ed ai sensi delle norme in vigore. I suddetti passaggi agevolati dovranno comprendere eventuali dissuasori e saranno realizzati senza alcun compenso da parte del Comune di Rivarolo Canavese.

Il ripristino di aree inghiaiate, dovrà essere eseguito in modo tale da riportare le medesime allo stato precedente la manomissione.

Il ripristino di aree verdi alberate e/o piantumate, dovrà essere eseguito in modo tale da riportare le medesime allo stato precedente la manomissione.

Tutti i chiusini e tutte le caditorie stradali interessati dai lavori dovranno essere riportati alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali.



Qualora l'intervento da eseguire preveda la posa di pozzetti, chiusini, saracinesche, caditoie e simili sul suolo stradale, dovranno espressamente essere indicate sia nella domanda che sull'allegata planimetria. I pozzetti contenenti le apparecchiature per l'allacciamento dei privati alla rete di distribuzione dei pubblici servizi dovranno essere collocati fuori dalla sede stradale, su area privata. Solo in caso di dimostrata impossibilità, si potrà autorizzare la posa su suolo pubblico.

L'Ente, società o privato autorizzati alla posa dei suddetti impianti su suolo pubblico saranno responsabili della loro manutenzione in modo perenne, e dovranno provvedere:

- alla vigilanza, al fine di individuare e ripristinare costantemente gli eventuali cedimenti;
- alla corretta manutenzione del chiusino, della corona e del raccordo con la sede stradale;
- della corretta messa in quota di tutti i chiusini, saracinesche, caditoie, che dovrà essere effettuata ad ogni variazione della quota del piano stradale.

Il soggetto autorizzato alla posa dei suddetti manufatti è perennemente responsabile di qualsiasi danno che gli stessi possano produrre a persone, animali o cose.

All'interno della perimetrazione del Centro Storico non sono consentite strutture/cassette per alloggiamenti dei contatori se emergenti dal suolo. Qualora venga dimostrata l'impossibilità ad effettuarle sul sottosuolo, le stesse dovranno essere alloggiate all'interno delle recinzioni o dei muri perimetrali degli edifici, ed i materiali utilizzati dovranno essere compatibili con il linguaggio architettonico e paesaggistico.



### CAPO 3

#### RESPONSABILITA'

##### Art. 8 – Responsabilità

Qualora la data di inizio della manomissione differisca dalla data riportata sull'autorizzazione, il titolare della medesima deve comunicare all'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica e Territorio l'effettiva data di inizio. La predetta comunicazione deve far riferimento alla relativa autorizzazione e pertanto in essa dovranno essere richiamati i dati relativi al numero di protocollo ed alla data della sua emissione.

Dalla data di inizio lavori i sedimi, compresa la loro manutenzione, sono in carico al titolare dell'autorizzazione e rimarranno tali fino alla riconsegna al Comune in seguito alle disposizioni di cui all'art. 9.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e due anni dopo la ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili ai titolari dell'autorizzazione alla manomissione, con obbligo da parte di questi ultimi di provvedere a nuovo ripristino del sedime stradale secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Il Comune di Rivarolo Canavese non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.Lgs. n. 81/08), sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera : tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione, restandone perciò il Comune totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti.

##### Art. 9 – Regolare Esecuzione

Al completamento dei lavori di ripristino definitivo il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare l'avvenuta effettuazione con l'ausilio del modello preposto, e richiedere il sopralluogo congiunto per la verifica e/o il collaudo dello stesso.

Entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo o dell'invio della certificazione di regolare esecuzione, qualora i lavori di ripristino siano stati correttamente eseguiti, l'ufficio preposto provvederà a rilasciare benestare finale sui lavori ed alla presa in carico del sedime oggetto di manomissione.

Il Comune provvederà alla verifica di conformità entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della richiesta (in caso di contestazioni, farà fede la data di protocollo della comunicazione). Decorso tale termine senza pronunciamento alcuno, la verifica si intenderà conclusa con giudizio attestante la conformità dei lavori di ripristino.

Il deposito cauzionale sarà svincolato decorsi 6 mesi dall'esito favorevole della verifica, compiuta dal Settore LL.PP. del Comune di Rivarolo Canavese, circa la conformità dei lavori di ripristino della pavimentazione manomessa, ovvero entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione attestante il collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) delle opere eseguite redatto da tecnico competente.

Per gli Enti/Società, l'accertamento della verifica di conformità escluderà l'intervento dal conteggio delle manomissioni in atto, ai fini del deposito cauzionale prodotto.

In caso di verifica conclusasi con un giudizio di non conformità parziale o totale, la ripresa in carico dei sedimi da parte del Comune sarà da intendersi con effetto immediato a far data dall'esecuzione della stessa con relativo incameramento del deposito cauzionale.

Qualora il concessionario non esegua i ripristini con le modalità ed i tempi previsti dal presente regolamento, il Comune provvederà a contestare l'inadempienza, assegnando un congruo tempo per la esecuzione dei lavori. Perdurando l'inadempienza, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione ed all'intervento sostitutivo conseguente, fatta salva ogni eventuale azione risarcitoria conseguente per vizi esecutivi direttamente riconducibili ai lavori autorizzati.

Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi potrà comunque richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei particolari casi che riterrà opportuno.

#### **CAPO 4**

#### **CONTRIBUTI**

##### **Art. 10. – Canone di Occupazione suolo/sottosuolo e criterio di calcolo.**

Per le occupazioni temporanee di suolo e sottosuolo pubblico relative a cantieri stradali finalizzati alla posa o alla manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere si applica un canone computato sulla base della superficie occupata e della durata dell'intervento autorizzato come da Regolamento del Canone di Concessione per le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 27.09.2010 e s.m.i.

#### **CAPO 5**

#### **VERIFICHE E SANZIONI**

##### **Art. 11 – Azione di verifica.**

Il Comune di Rivarolo Canavese, attraverso personale all'uopo incaricato, verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento ed in caso di non osservanza delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzatorio, o una cattiva esecuzione dei lavori, potrà sospendere gli stessi con effetto immediato.

L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte del Comune.

Qualora anche se dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti non regolamentate eseguite dal titolare dell'autorizzazione o in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese.

##### **Art. 12 – Sanzioni e Penali**

Nel caso in cui gli scavi aperti a seguito della sospensione dei lavori, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione addebitandone i costi al titolare dell'autorizzazione, oltre ad una penale del 20% sull'importo dei lavori.

In caso di mancata segnatura della pavimentazione provvisoria come previsto dall'art. 3, verrà applicata una penale di € 500,00 con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di eseguire immediatamente detto tracciamento.

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori darà luogo ad una penalità pari ad € 500,00.

La ritardata ultimazione dei lavori oltre i termini previsti comporterà l'applicazione di una penalità pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.



## **CAPO 6**

### **NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE**

#### **Art. 13 – Manutenzione e rimozione infrastrutture del sottosuolo.**

Le infrastrutture posate nel sottosuolo sono di proprietà dei concessionari che sono responsabili della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta conservazione.

Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le infrastrutture dismesse e/o non più utilizzate qualora il Comune lo richieda per motivi di pubblica utilità o altri motivi comunque ritenuti validi.

Qualora se ne presenti la necessità, per nuovi lavori, o, per altre cause, il Comune può chiedere lo spostamento delle tubazioni o condutture di proprietà di terzi, Enti, Società, Consorzi o privati concessionari, che sono obbligati ad eseguire i lavori nel minor tempo possibile dalla presentazione della richiesta dell'Ente, la quale costituisce autorizzazione alla manomissione e ripristini necessari, preventivamente concordati con il Comune stesso e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 14 – Esclusioni.**

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli interventi da eseguirsi esclusivamente su strade ed aree private non aperte al pubblico transito, nonchè strade ed aree in gestione ad altri Enti pubblici.

#### **Art. 15 – Applicazione.**

La variante al Regolamento approvato dalla Commissione Straordinaria con atto n. 238 del 11.12.2013 e s.m.i., entra in vigore contestualmente all'avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione e si applica a tutte le manomissioni ancora da autorizzare.

